



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA n° 55/2018

Argomento: Proroga Ordinanza n. 11/2018 – Lavori di realizzazione di strutture di ormeggio sommerse all'interno di specchio acqueo in regime di concessione demaniale marittima;

Località: Zona di Mare antistante il porto di Portofino – Baia Cannone;

Periodo: dal giorno 20 aprile 2018 al 19 maggio 2018;

Committente: PORTOFINO SERVIZI TURISTICI SRL;

Ditta esecutrice: SUBMARINER SRL La Spezia.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 11/2018 e 25/2018 emesse rispettivamente in data 14 Febbraio 2018 e 14 Marzo 2018;
- VISTO** il foglio prot. n° 5761 in data 17.04.2018 dell' Ufficio Locale Marittimo di Portofino inerente la proroga dell'ordinanza n° 11/2018 per ulteriori giorni 30 (trenta);
- VISTO** il messaggio prot. n° 5766 in data 17.04.2018 con il quale è stata richiesta al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdichino temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Le disposizioni impartite con L'Ordinanza n° 11/2018 datata 14/02/2018 in premessa citata, integralmente richiamate dal presente provvedimento, sono da ritenersi prorogate fino al giorno 19 maggio 2018.

E' fatto obbligo al richiedente di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure., nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Santa Margherita Ligure, 18/04/2018

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS